



Normativa e giurisprudenza di interesse a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione

Corte Costituzionale

(1)

Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

[Corte costituzionale, ordinanza 11 luglio 2018, n. 156 - Pres. Lattanzi - Red. Morelli](#)

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), promossi dal T.a.r. per il Lazio, sez. III, ordinanze 29 dicembre 2016, n. 12856 e [30 dicembre 2016](#), n. 12874, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2017.

Osserva, tra l'altro, la Corte costituzionale che:

“Considerato che, attesa l'identità del petitum, i due riferiti giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

- che va, preliminarmente, confermata l'ordinanza dibattimentale che ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento dell'Associazione Italiana Avvocati Stabiliti, la quale non è parte del giudizio a quo, né è titolare di un proprio, anche indiretto, interesse da far valere nello stesso e, a maggior ragione, non è legittimata ad ampliare il thema decidendum, quale risulta dalla ordinanza di rimessione;

- che, nelle more del giudizio, l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale)

– assunto a tertium comparationis della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) – è stato sostituito dall'art. 1 della legge 20 novembre 2017, n. 167

(Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017);

- che, ai sensi del comma 1 di detta ultima disposizione, per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, anche l'«avvocato stabilito» deve ora dimostrare di «aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attività professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»;

- che, alla luce di siffatto mutamento del quadro normativo, gli atti relativi ad entrambe le ordinanze di rimessione, devono essere restituiti ai giudici a quibus affinché procedano ad una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata”.

Il dispositivo dell'ordinanza:

“riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile l'intervento dell'Associazione Italiana Avvocati Stabiliti;

2) ordina la restituzione degli atti ai Collegi rimettenti del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza”.

Si segnala che l'ordinanza sarà oggetto di trattazione in apposita News a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.

(2)

Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Emilia-Romagna 30 maggio 2016, n. 9 (Legge comunitaria regionale per il 2016).

[Corte costituzionale, ordinanza 11 luglio 2018, n. 154 - Pres. Lattanzi - Red. de Pretis](#)

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Emilia-Romagna 30 maggio 2016, n. 9 (Legge comunitaria regionale per il 2016), promosso da [Cons. Stato, sez. IV](#), sentenza non definitiva 25 gennaio 2017, n. 297, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 2017.

Osserva, tra l'altro, la Corte costituzionale che:

“che, in pendenza del giudizio costituzionale, l'art. 30 legge reg. Emilia-Romagna n. 9 del 2016 è stato espressamente abrogato dall'art. 7, comma 1, della legge della stessa Regione 1° agosto 2017, n. 18 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019);

che la legge reg. Emilia-Romagna n. 18 del 2017, all'art. 5, ha anche modificato l'art. 13 legge reg. Emilia Romagna n. 37 del 2002 (il cui comma 3, sul divieto di reiterazione plurima del vincolo

espropriativo decaduto, è la disposizione interpretata da quella censurata), aggiungendovi i commi 3-bis e 3-ter, del seguente tenore: «3-bis. Il divieto di reiterare più di una volta il vincolo espropriativo decaduto non trova applicazione per il completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali, secondo la normativa vigente, fermo restando l'obbligo di puntuale motivazione del provvedimento che dispone la reiterazione del vincolo, nonché la corresponsione al proprietario dell'indennità di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A))»; «3-ter. Resta salva la possibilità di una nuova programmazione che assicuri il completamento delle opere di cui al comma 3-bis»;

che, inoltre, l'art. 6 della stessa legge regionale sopravvenuta, rubricato «Disposizioni in materia di reiterazione dei vincoli espropriativi decaduti», ha disposto, al comma 1, che «[i]l comma 3-bis dell'articolo 13 della legge regionale n. 37 del 2002 trova immediata applicazione ai procedimenti espropriativi non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge»;

che, dunque, lo *ius superveniens*, da un lato, ha abrogato la censurata norma di interpretazione autentica dell'art. 13, comma 3, legge reg. Emilia-Romagna n. 37 del 2002 e, dall'altro lato, ha introdotto nello stesso art. 13 una deroga alla regola generale del comma 3, sul divieto di reiterazione plurima del vincolo espropriativo decaduto, avente un contenuto precettivo identico a quello che il legislatore regionale aveva voluto imporre in via di interpretazione della regola generale, consentendo la reiterazione plurima del vincolo solo «[...] per il completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali, secondo la normativa vigente, fermo restando l'obbligo di puntuale motivazione del provvedimento che dispone la reiterazione del vincolo, nonché la corresponsione al proprietario dell'indennità di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 [...]»;

che, nel contempo, la norma derogatoria è dichiarata immediatamente applicabile «ai procedimenti espropriativi non ancora definiti» alla data di entrata in vigore della stessa legge reg. Emilia-Romagna n. 18 del 2017, ma tale previsione di «immediata applicazione», pur consentendo di reiterare più di una volta i vincoli decaduti anche nei procedimenti espropriativi in corso, al fine di completare opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali, opera solo per l'avvenire in ossequio al principio generale di cui all'art. 11 delle preleggi;

che, a fronte di questo *ius superveniens*, si impone il riesame della perdurante rilevanza delle questioni da parte del rimettente, al quale compete di valutare se la fattispecie dedotta nel giudizio a quo continui a essere regolata dalla norma che, a suo avviso, gli prescrive di considerare legittima la reiterazione plurima del vincolo espropriativo decaduto;

che va disposta, pertanto, la restituzione degli atti al rimettente per una nuova valutazione della rilevanza delle questioni sollevate, alla luce del mutato quadro normativo (*ex plurimis*, ordinanze n. 266 del 2015, n. 253 del 2014, n. 316 del 2012, n. 268 e n. 12 del 2011, n. 458 del 2006).”

Il dispositivo dell'ordinanza:

“ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, sezione quarta”.

Si segnala che l'ordinanza sarà oggetto di trattazione in apposita News a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.

(3)

Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Basilicata 5 agosto 2016, n. 19 (Legge regionale concernente disposizioni varie), che ha modificato l'art. 47 della legge di detta Regione 4 marzo 2016, n. 5 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2016).

[Corte costituzionale, 11 luglio 2018, n. 151 - Pres. Lattanzi - Red. Barbera](#)

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Basilicata 5 agosto 2016, n. 19 (Legge regionale concernente disposizioni varie), che ha modificato l'art. 47 della legge di detta Regione 4 marzo 2016, n. 5 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2016), promosso dal T.a.r. per la Basilicata, [ordinanza 8 marzo 2017](#), n. 174, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2017.

La questione sollevata:

“Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha sollevato, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 41 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Basilicata 5 agosto 2016, n. 19 (Legge regionale concernente disposizioni varie), che ha modificato l'art. 47 della legge di detta Regione 4 marzo 2016 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2016).

Ad avviso del rimettente, tale disposizione, nel prevedere la sospensione dei provvedimenti di rilascio di nuove autorizzazioni sul territorio regionale per la realizzazione di impianti privati di smaltimento e/o recupero di rifiuti – nelle more dell'aggiornamento del piano regionale di gestione di cui all'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) già adottato dalla Giunta regionale, e comunque per un tempo delimitato entro il 31 dicembre 2016 – invaderebbe un campo di esclusiva competenza statale, poiché la disciplina dei rifiuti rientra nell'ambito della materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

In particolare, l'intervento normativo regionale avrebbe concretamente comportato una dilazione dei termini per la definizione dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti di trattamento dei rifiuti e dei sub-procedimenti a questi connessi. Si porrebbe, dunque, in diretta violazione del d.lgs. n. 152 del 2006, dando corpo ad una deroga in pejus ai livelli di tutela uniforme dell'ambiente fissati sull'intero territorio nazionale con legge dello Stato.

La stessa disposizione violerebbe, inoltre, l'art. 41 Cost., comportando una compressione dell'iniziativa economica privata non determinata da ragioni di utilità sociale e neppure giustificata da esigenze di tutela della libertà, della sicurezza e della dignità umana.”

Il dispositivo della sentenza:

“Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Basilicata 5 agosto 2016, n. 19 (Legge regionale concernente disposizioni varie), che ha modificato l’art. 47 della legge di detta Regione 4 marzo 2016, n. 5 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2016), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 41 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe”.

Si segnala che la sentenza sarà oggetto di trattazione in apposita News a cura dell’Ufficio Studi Massimario e Formazione.

(4)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 19 febbraio 2016, n. 8 (Misure di salvaguardia in pendenza dell’approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti),

[Corte costituzionale, 11 luglio 2018, n. 150 - Pres. Lattanzi - Red. Barbera](#)

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal T.a.r. per la Calabria, [ordinanza del 7 ottobre 2016](#), n. 1943, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2017.

La questione sollevata:

“Con ordinanza del 7 ottobre 2016, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 19 febbraio 2016, n. 8 (Misure di salvaguardia in pendenza dell’approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti).

(...)

Il rimettente osserva preliminarmente che – nell’attribuire all’amministrazione «il potere/dovere di sospendere provvisoriamente i procedimenti qualora all’entrata in vigore della legge essi siano ancora in corso, in attesa dell’adozione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti e, in ogni caso, per la durata massima di un anno» – la norma denunciata conferisce un potere «privo di spazi decisionali, sia quanto all’an che al quando, essendo rimessa all’amministrazione regionale unicamente una valutazione interpretativa della sussumibilità della fattispecie concreta in quella astratta delineata dal legislatore regionale, poiché in caso di soluzione positiva l’adozione dell’atto di sospensione risulta doverosa sotto ogni profilo»; da ciò fa derivare la rilevanza della questione, poiché l’atto amministrativo impugnato costituisce mera applicazione della norma che ne è posta a fondamento.

1.3.– Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che l'intervento del legislatore regionale avrebbe invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato, attenendo alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

In particolare, pur osservando che detta ultima materia possiede una naturale vocazione ad impattare ambiti diversi di tutela, oggetto anche di competenza regionale, sottolinea che allo Stato spetta comunque il monopolio del potere legislativo, da attuarsi mediante la fissazione di standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale; e che alle Regioni è consentito apportare deroghe migliorative a tali standard, sempreché l'intervento riguardi materie attribuite alla loro competenza legislativa e si giustifichi per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali.

Poste tali coordinate, il rimettente rileva che:

- secondo costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina dei rifiuti è pienamente riconducibile alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»;
- la disposizione censurata, nell'introdurre una sospensione dei procedimenti di autorizzazione al deposito di rifiuti e dei sub-procedimenti connessi, interviene direttamente su tale disciplina, prorogando i termini fissati dalla normativa statale;
- con tale intervento la Regione avrebbe dunque perseguito lo scopo di salvaguardare gli effetti del piano di gestione dei rifiuti di imminente adozione non già accelerandone i tempi di approvazione, ma mediante una sospensione ex lege dei procedimenti autorizzativi in corso;
- la disposizione censurata ha così comportato una deroga, quantunque transitoria, agli standard di tutela uniformi fissati dalla legislazione statale; si è verificato, in particolare, un contrasto fra il comma 1 dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 8 del 2016 e gli artt. 11, 13 e 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, che stabiliscono termini certi per l'istruttoria e la definizione dei procedimenti autorizzativi, nonché fra il comma 2 dello stesso art. 1 e gli artt. 11, 19, 25, 26, 29-bis, 29-ter e 29-quater del medesimo decreto, ove, analogamente, è stabilita la durata massima dei termini di istruttoria e definizione dei sub-procedimenti."

Il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale:

“dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 19 febbraio 2016, n. 8 (Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.”

Si segnala che la sentenza sarà oggetto di trattazione in apposita News a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.

Incostituzionale l'art. 2, comma 2, della legge della Regione Campania 22 giugno 2017, n. 19 (Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio).

[Corte costituzionale, 11 luglio 2018, n. 147 - Pres. Lattanzi - Red. Prosperetti](#)

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Campania 22 giugno 2017, n. 19 (Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 21 agosto 2017, depositato in cancelleria il 22 agosto 2017, iscritto al n. 56 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2017

Il dispositivo della sentenza:

"1) dichiara inammissibile l'intervento dell'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) ONLUS nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Campania 22 giugno 2017, n. 19 (Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio);

3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera e), della legge reg. Campania n. 19 del 2017, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe."

Corte di Cassazione – Sezioni Unite

(6)

Conseguenze del mancato rispetto da parte dell'Ufficiale giudiziario, nella notificazione a mezzo posta, dei criteri di ripartizione territoriale tra i vari uffici cui sono addetti gli ufficiali giudiziari.

[Cass. civ., sez. un., sentenza, 4 luglio 2018, n. 17533, Pres. Tirelli, Rel. Tria](#)

La Seconda Sezione Civile, accogliendo le conclusioni dell'Avvocato Generale, con ordinanza interlocutoria 8 gennaio 2018, n. 179, ha rimesso gli atti al Primo Presidente della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, cod. proc. civ., sulle questioni - in parte evidenziate dalla Corte d'appello di Firenze - che si pongono con riguardo alla determinazione delle conseguenze del mancato rispetto da parte dell'Ufficiale giudiziario nella notificazione degli atti in materia civile delle norme che definiscono, anche con riferimento alle notifiche a mezzo posta, i criteri di ripartizione territoriale per l'esecuzione delle suddette notifiche tra i vari uffici cui sono addetti gli ufficiali giudiziari.

La Cassazione enuncia il seguente principio di diritto:

"In tema di notificazione, la violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 d.P.R. n. 1229 del 1959 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante la quale non produce alcun effetto ai fini processuali e quindi non può essere configurata come causa di nullità della notificazione. In particolare, la suddetta irregolarità, nascendo dalla violazione di norme di organizzazione del servizio svolto dagli ufficiali giudiziari non incide sull'idoneità della notificazione a rispondere alla propria funzione nell'ambito del processo e può, eventualmente, rilevare soltanto ai fini della responsabilità disciplinare o di altro tipo del singolo ufficiale giudiziario che ha eseguito la notificazione".

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione "[Approfondimenti-Giurisprudenza e Pareri](#)" della Home page del sito istituzionale, ad eccezione di quelle indicate con i numeri 8 e 9.

(7)

Decorrenza del termine di prescrizione del credito per contributo di costruzione

[Cons. Stato, sez. IV, 5 luglio 2018, n. 4123 - Pres. Poli, Est. D'Angelo](#)

Per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania-Napoli, sez. VIII, 18 novembre 2009, n. 7632, concernente ingiunzione di pagamento del contributo di costruzione. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.

Le controversie aventi ad oggetto un giudizio di accertamento negativo in ordine all'obbligazione pecuniaria relativa al pagamento del contributo di costruzione rientrano nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il fatto costitutivo dell'obbligo giuridico avente ad oggetto il contributo di costruzione è il rilascio della concessione e dalla stessa data decorre il termine di prescrizione del diritto; il termine di sessanta giorni dalla ultimazione delle opere rileva invece solo ai fini della prescrizione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei contributi concessori.

(8)

Impossibilità di configurare il vizio di eccesso di potere in relazione all'esercizio del potere pianificatorio.

[Cons. Stato, sez. IV, 3 luglio 2018, n. 4071 – Pres. Poli, Est. D'Angelo](#)

Per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Calabria-Reggio Calabria, 7 maggio 2007, n. 384, concernente l'approvazione del Piano Regolatore Generale del comune di Condofuri. Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza con diversa motivazione.

Osserva il Collegio, tra l'altro, che:

“le scelte effettuate dall'Amministrazione nell'adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, sicché anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l'espreso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al PRG, a meno che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 4037 del 2017).

In questo senso, le uniche evenienze che richiedono una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali sono date dal superamento degli standards minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con riferimento alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree, dalla lesione

dell'affidamento qualificato del privato, derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione e, infine, dalla modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.”

(9)

Entità della contribuzione obbligatoria a carico della PA in favore dei liberi professionisti

[Cons. Stato, sez. III, 3 luglio 2018, n. 4062 – Pres. Balucani, Est. Fedullo](#)

Per la riforma della sentenza del [T.a.r. per il Lazio, sez. III, n. 966/2016](#). Respinge l'appello.

Osserva, tra l'altro, il Collegio che:

“6.3. Plurimi argomenti militano nel senso della esattezza della seconda soluzione interpretativa, fatta propria dal T.A.R., e, conseguentemente, della illegittimità della nota impugnata, che si fonda su quella opposta.

6.4. Iniziando da quelli di ordine strettamente testuale, non può non rilevarsi che la clausola suindicata costituisce parte integrante della previsione di legge concernente la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, il cui (eventuale) esercizio è logicamente e giuridicamente successivo alla scelta della percentuale del fatturato lordo del professionista iscritto cui commisurare il contributo integrativo: invero, se tale facoltà di destinazione ha ad oggetto “parte del contributo integrativo”, è evidente che essa, al fine di essere consapevolmente e coerentemente esercitata, presuppone che sia nota (ed oggetto di – almeno logicamente – precedente determinazione regolamentare) la misura integrale del contributo.

Un secondo e collegato argomento, sempre di matrice testuale, non può non essere tratto dalla seconda condizione cui è subordinato il legittimo esercizio della potestà regolamentare in punto di misura e destinazione del contributo integrativo, rappresentata dalla necessità di garantire, accanto all'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, “l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi”.

Premesso che le due condizioni, in quanto congiuntamente previste, non possono non afferire al medesimo oggetto della potestà regolamentare da esse delimitata nel quomodo della sua esplicazione, ovvero alla suindicata facoltà di destinazione (distinta e conseguente, per quanto detto, a quella di aumento del contributo), non può non osservarsi che se la prima, della cui interpretazione si controverte, può effettivamente aderire anche alla determinazione della percentuale del contributo integrativo (in relazione all'ipotesi di suo pagamento da parte della pubblica amministrazione committente del professionista iscritto), la potestà determinatrice del

quantum del contributo medesimo non può nemmeno astrattamente, ove estrinsecantesi in chiave incrementativa (l'unica direzione possibile, ove si consideri che la norma previgente alle modifiche apportare dalla l. n. 133/2011 già prevedeva quale misura minima e fissa del contributo integrativo la percentuale del 2% del fatturato lordo del professionista), presentare implicazioni negative sull'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi": consegue, da tale rilievo, che entrambi i limiti suindicati non possono che afferire alla (medesima) potestà di destinazione".

Consiglio di Stato - pareri

I pareri e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione "[Approfondimenti-Giurisprudenza e Pareri](#)" della Home page del sito istituzionale.

(10)

Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole sullo schema di regolamento recante la disciplina degli obiettivi, delle funzioni e della struttura del Sistema Informativo Trapianti.

[Cons. Stato, sez. consultiva atti normativi, 9 luglio 2018, n. 1772](#)

Il Ministero della Salute ha chiesto il parere sullo schema di regolamento recante la "disciplina degli obiettivi, delle funzioni e della struttura del Sistema Informativo Trapianti (SIT), adottato in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge 1 aprile 1999, n. 91".

Normativa ed altre novità di interesse

(11)

DECRETO-LEGGE [10 luglio 2018, n. 84](#)

Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici (*GU n. 158 del 10 luglio 2018*)

Entrata in vigore del provvedimento: 11 luglio 2018

(12)

LEGGE 6 luglio 2018, n. 83

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, recante misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali (*GU n. 156 del 7 luglio 2018*)

Entrata in vigore del provvedimento: 8 luglio 2018

(13)

DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 86

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. (*GU n.160 del 12-07-2018*)

Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/2018